



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

### TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Lorenzo Maria Cecchi, Direttore della sede di Roma, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in L.go Francesco Vito, 1 Roma

### E

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "Azienda ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

### PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1 – Oggetto

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, l'ASL di Viterbo dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative: P.O. Belcolle, P.O. Civita Castellana, P.O. Tarquinia, P.O. Montefiascone, P.O. Acquapendente, Ambulatori di Soriano nel Cimino, Ambulatori di Orte, Ambulatori di Ronciglione, Ambulatori di Bagnoregio e Assistenza Domiciliare Aziendale VT, su proposta dell'Università Cattolica, soggetti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

#### ARTICOLO 2 – Caratteristiche del Tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato dall'ASL di Viterbo è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso l'ASL di Viterbo in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
  - \* il nominativo del tirocinante;
  - \* i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
  - \* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - \* le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - \* gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4).
  - \* l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione a favore dei soli tirocinanti extracurricolari, a carico dell'ente ospitante, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

4. Il Soggetto Promotore fornirà ai tirocinanti le divise, le calzature necessarie alla frequenza del tirocinio.

### **ARTICOLO 3 – Progetto Valutativo**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- \* svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- \* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- \* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **ARTICOLO 4 – Coperture Assicurative**

L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ASL di Viterbo si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie per i soli tirocini extracurricolari, laddove previsto è assolto dal soggetto ospitante direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati.

### **ARTICOLO 5 – Durata del Tirocinio e della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 08/10/2024. Potrà essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso da presentare almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

### **ARTICOLO 6 – Richiami**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti.

### **ARTICOLO 7 – Trattamento Dati Personali**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

### **ARTICOLO 8 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza**

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento Sulla sicurezza, tutti consultabili sul sito internet aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)).

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

### **ARTICOLO 9 – Spese**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

### **ARTICOLO 10 – Foro Competente**

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Roma, il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Università Cattolica del Sacro Cuore  
Dott. Lorenzo Maria Cecchi

Viterbo, il \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

ASL di Viterbo  
Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni

---